

COPIA



COMUNE DI SARNONICO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 **del Consiglio Comunale**

OGGETTO: Assegnazione Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali anno 2020. Istituzione, disciplina e assegnazione contributo comunale alle attività economiche aventi sede nel Comune di Sarnonico che hanno subito una chiusura a seguito dell'emergenza Covid-19. Approvazione bando per l'informazione generale e per l'individuazione dei beneficiari.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. ABRAM | Emanuela - Sindaco |
| 2. ABRAM | Martino |
| 3. BERTAGNOLLI | Giorgio |
| 4. de LUCA | Fabio |
| 5. MATTAR | Georges Zakhia |
| 6. MARCHIORO | Noemi |
| 7. MARTINI | Ruben |
| 8. ZAMBONIN | Carlo |
| 9. ZILLER | Giuseppina |
| 10. ZUCOL | Lorenzo |

Assenti i Signori:

- | | |
|-------|----------------------|
| ABRAM | Mirko – giustificato |
| COVI | Lucia - giustificato |

Assiste il Segretario comunale dott. Antonio Carlo Iorio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Emanuela Abram, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 C.E.L. LR 3 maggio 2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

03 gennaio 2022

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Antonio Carlo Iorio

=====

OGGETTO: Assegnazione Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali anno 2020.

Istituzione, disciplina e assegnazione contributo comunale alle attività economiche aventi sede nel Comune di Sarnonico che hanno subito una chiusura a seguito dell'emergenza Covid-19.

Approvazione bando per l'informazione generale e per l'individuazione dei beneficiari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

A seguito della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il Consiglio dei Ministri, con delibera 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. In successione, lo stato di emergenza è stato costantemente prorogato fino al 31 marzo 2022;

la situazione congiunturale conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha avuto inizio nei primi mesi del 2020 ha comportato la chiusura di molte attività commerciali, e ricettive per alcuni mesi nel corso del 2020, incidendo profondamente sul tessuto economico, riducendo sensibilmente la possibilità di spesa delle famiglie, sia in termini economici che di oggettiva possibilità di recarsi presso le attività commerciali e ricettive;

per quanto riguarda in particolare le attività nel settore della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché per le attività ricettive, le chiusure sono state confermate, sia pur in modo non totale, anche nel corso della passata stagione invernale, e perdurano tutt'ora.

Ciò ha ovviamente determinato una forte riduzione del fatturato di dette attività economiche.

Per cercare di sopperire alla grave crisi economica che si è generata sono stati adottati numerosi provvedimenti sia da parte del governo centrale che provinciale.

In particolare i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'art. 1 della legge 27.12.2017 n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" così come modificati dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27.12.2019 n. 160 e dall'art. 243 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, stabiliscono che:

➤ 65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.*

➤ 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

➤ 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1 comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;*

Il Comune di Sarnonico, per quanto sopra, è risultato beneficiario del trasferimento relativo all'annualità 2020 di € 22.221,00 e in questo momento ritiene prioritario intervenire, per sostenere la realtà delle micro e piccole imprese presenti nel territorio particolarmente penalizzate dalle chiusure/limitazioni dell'attività conseguenti

al Covid 19 ed è intenzionata a distribuire le risorse disponibili, secondo la tipologia dei contributi a fondo perduto per spese di gestione, oltre che attraverso la distribuzione tra gli aventi diritto la cui domanda di partecipazione al bando sia pervenuta nei termini.

Inoltre il Comune di Sarnonico ritenendo importante, nei limiti delle risorse a disposizione e delle proprie competenze, intervenire a sostegno delle attività economiche maggiormente colpite, ha stanziato nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 la somma di € 11.000,00, quale trasferimento alle imprese in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 ed in aggiunta alla misura derivante dal D.P.C.M. 24.09.2020, finanziata dal fondo ex art. 39 del D.L. 104/2020.

Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dal bilancio di previsione e dal Documento Unico di Programmazione, con la facoltà di intervenire nell'esercizio della propria autonomia, svolgendo qualunque funzione che non sia espressamente attribuita dalla Legge ad altri Enti, si ritiene di attivare una misura a sostegno delle imprese caratterizzata dal carattere della straordinarietà, al fine di fronteggiare una situazione imprevedibile che determina l'opportunità dell'intervento dell'amministrazione comunale.

Il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, stabilisce all'art. 1 che *le Comunità locali sono autonome (comma 1) e che il Comune rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (comma 2), mentre l'art. 2, comma 1 precisa che sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;*

Analogamente, lo Statuto comunale del Comune di Sarnonico:

nel suo preambolo prevede che: *“Su questa storia con i suoi simboli e i suoi valori rivissuti e rinnovati si innesta l'evoluzione del tempo presente, nella ricerca di un ordinato progresso economico e sociale di tutta intera la comunità di Sarnonico e di Seio nella sua unitarietà; intorno ad essa ruotano le scelte e gli interventi dell'Ente pubblico e dell'iniziativa privata, tese a favorire un graduale miglioramento della qualità della vita nella ricerca del bene comune”.*

All'art. 2 comma 1 prevede: 1. “Il Comune, Ente autonomo, espressione della collettività che rappresenta, ne cura gli interessi qualificandosi come forza trainante per lo sviluppo economico, sociale e culturale di tutta la comunità”.

Il perseguimento di tali funzioni non ha, dunque, un carattere facoltativo o eventuale, ma cogente per le politiche dell'Amministrazione, che, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria, può interpretarle come meglio ritiene, ferma restando la preventiva, puntuale, concreta, trasparente e non discriminatoria definizione dell'interesse pubblico che intende perseguire.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di Istituire un contributo a favore delle attività economiche aventi sede operativa sul territorio del Comune di Sarnonico, sottoposte a chiusura ai sensi del DPCM 11.03.2020 o successivi, operanti nei settori meglio esplicitati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in possesso dei requisiti ivi indicati.

Ricordato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Settembre 2020 reca “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 302 del 04/12/2020”;

Ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, “I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

- a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali; b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Come emerso dalle FAQ, il precedente punto a) è da intendere che l'impresa deve avere una sede/filiale operativa, iscritta presso il Registro delle imprese, nel Comune ove viene richiesto il contributo, e non rileva la sede legale. I potenziali beneficiari risultano pertanto essere le attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale, intendendosi:

- attività in ambito commerciale quelle previste dalla «materia “commercio”» contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- attività artigianali, quelle disciplinate dalla Legge quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443;
- gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.

Le azioni di sostegno economico di cui al D.P.C.M. 26 Settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 302 del 04/12/2020, possono ricomprendere esclusivamente le seguenti iniziative:

1. erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
2. iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, nella forma di contributi in conto capitale ovvero di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Le agevolazioni di cui al citato decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione, del 27 Giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Inoltre:

- la L.P. 23/1992, "Legge provinciale sull'attività amministrativa", e segnatamente l'art. 19 (provvedimenti attributivi di vantaggi economici), dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a Enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi (comma 1) e che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 debba risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi (comma 2);

- il regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni del Comune di Sarnonico, prevede:

- all'articolo 1 "Oggetto e Finalità" al comma 1: *"Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.*
- all'articolo 5 "Destinatari delle provvidenze": *"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:*

a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;

b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative di specifico e particolare interesse o svolgono prevalente attività a vantaggio della comunità locale;

c) di persone e famiglie residenti o normalmente presenti nel Comune che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite, in tutti i casi

nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti o non siano attivabili competenze di spettanza di altri enti pubblici.

2. Devono in ogni caso sussistere le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

➤ all'articolo 14 "Individuazione": 1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;

b) Sviluppo economico e turistico;

c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;

d) Culto pubblico;

e) Attività culturali e sociali, educazione ed informazione;

f) Sviluppo economico e turistico;

h) Volontariato per la protezione civile.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. I contributi e gli interventi finanziari relativi ai diversi settori sono stabiliti con i criteri e le modalità previste nei Titoli I e II, salvo ulteriori specifiche procedure stabilite in relazione ai diversi settori di intervento.

La fattispecie del contributo a fondo perduto, concesso in favore delle attività economiche non è contemplata dal vigente regolamento comunale e risulta pertanto necessario prevedere una casistica specifica e puntuale.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di disporre:

- in via derogatoria rispetto a quanto previsto dal citato regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, l'istituzione di un contributo comunale alle attività economiche aventi sede nel comune di Sarnonico che hanno subito una chiusura a seguito dell'emergenza Covid-19, che prevede l'erogazione di ausili finanziari straordinari al fine di far fronte alla specificità, imprevedibilità ed eccezionalità della situazione corrente, da erogarsi nel rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato al presente provvedimento;
- l'approvazione dell'allegato A quale "Bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura di spese di gestione", con l'intento di sostenere la continuità delle attività economiche rientranti nei codici Ateco individuati, presenti sul territorio comunale, per una somma complessiva di € 33.221,00, e l'allegato B quale schema di domanda di ammissione al contributo;

Tutto ciò premesso:

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2019 n. 2
- lo Statuto comunale del Comune di Sarnonico;
- il regolamento di contabilità del Comune di Sarnonico;
- la delibera consiliare n. 4 dd. 29.01.2021 di approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati per l'anno 2021.
- la legge n. 205 del 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".
- DPCM 11.03.2020 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento.

Dato atto che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza, che ricorrano i presupposti per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., onde consentirne la più tempestiva e rapida efficacia, che si individua come precisa intenzione politica;

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Zambonin Carlo) su presenti 10 votanti, espressi per alzata di mano, accertati dal presidente resi con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1. Di istituire un contributo comunale alle attività economiche aventi sede nel comune di Sarnonico che hanno subito una chiusura a seguito dell'emergenza Covid-19, per le motivazioni per le motivazioni esposte in premessa nell'importo complessivo di € 11.000,00 ex art. 39 del D.L. 104/2020.
2. Di dare atto che la somma € 22.221,00 derivante dall'assegnazione ex art. 65-ter L. 205/2017 si aggiunge al contributo di cui al punto 1.
3. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il Bando per la Concessione di contributi alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 – anno 2020 e sul fondo ex art. 39 del D.L. 104/2020, quale allegato 1, lo schema di domanda di domanda di ammissione al contributo allegato A e l'elenco codici ATECO quale allegato B allo stesso bando ;
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento e pari a € 33.221,00 trova imputazione al capitolo 2950 M.P. 14.01 p.f. 1.04.03.99.999 del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio finanziario 2021.
5. Di disporre che l'erogazione del contributo di cui trattasi venga effettuata in deroga a quanto previsto dal vigente regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, al fine di far fronte alla specificità, imprevedibilità ed eccezionalità della situazione corrente
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva e separata votazione favorevole all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m onde consentirne la più tempestiva e rapida efficacia, che si individua come precisa intenzione politica;
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa.

Sarnonico, 29.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Antonio Carlo Iorio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto responsabile Servizio Finanziario esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 in ordine alla regolarità contabile

Sarnonico, 29.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Lorenzo Seppi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 62, comma 4 del D.P.G.R. 27/02/1995 n. 4/L, si attesta la copertura finanziaria della spesa:

CAP.	MIS.PRO	P.FIN	IMPORTO	ESIGIBILITA'	N. IMPEGNO
2950	14.01	1.04.03.99.999	33.221,00	2021	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Lorenzo Seppi

Sarnonico, 09.09.2021

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Emanuela ABRAM

Il Segretario comunale
f.to dott. Antonio Carlo Iorio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 03 gennaio 2022

Il Segretario comunale
dott. Antonio Carlo Iorio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, opposizione per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
- ☒ Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario Comunale
f.to dott. Antonio Carlo Iorio

Addì, 29.12.2021
